

Un parere del Viminale chiarisce i confini dell'articolo 63 del Testo unico sugli enti locali

# Tasse a rate, c'è l'incompatibilità

## Per il sindaco. Fino al pagamento dell'ultima tranche

DI VINCENZO GIANNOTTI

In presenza di un debito tributario, di un amministratore con il proprio comune, il legislatore ha previsto una specifica causa di incompatibilità, al fine dell'esercizio delle pubbliche funzioni. Tuttavia, l'incompatibilità opera a condizione che l'ente creditore abbia attivato la procedura di messa in mora ovvero notificato la cartella di pagamento o l'ingiunzione di pagamento divenuta inoppugnabile. Il ministero dell'Interno, nel parere del 1 ottobre 2021, ha precisato che, una eventuale rateizzazione del debito, concessa dall'ente locale all'amministratore pubblico, non fa venire meno la causa di incompatibilità, fino a quando non sia intervenuto l'ultimo pagamento della rata del de-

bito.

**La disposizione legislativa.** L'art. 63, comma 1, n. 6), del Tuel ha stabilito che «non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602».

**Il caso.** Un sindaco debitore verso il proprio ente loca-

le, per mancato pagamento dell'Imu e della Tasi, ha chiesto di estinguere il proprio debito con pagamenti rateali. In presenza dell'accettazione di tale rateizzazione del debito da parte dell'ente locale, il dubbio ha riguardato la possibilità che in tale fattispecie possa venire meno la causa di incompatibilità alla carica pubblica prevista dal testo unico degli enti locali.

**La risposta del Viminale.** La procedura, prevista dal legislatore sulle cause di incompatibilità, discende dall'impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni pubbliche soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune. Pertanto, il legislatore, al fine di evitare l'incompatibilità, ha previsto due distinte situazioni che debbono realiz-

zarsi. La prima prevede che è incompatibile, a ricoprire la carica di sindaco, colui che ha un debito liquido ed esigibile verso il comune e che, per lo stesso, sia stato legalmente messo in mora dall'ente creditore, senza che sia avvenuto il pagamento di quanto dovuto. La seconda situazione prevista dalla norma è che detta incompatibilità sussiste solo nel caso in cui l'amministratore abbia ricevuto invano la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46, del decreto del presidente della Repubblica n.602/1973. A tal riguardo, precisano i tecnici del ministero, la condizione si avvera al momento della notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione di pagamento (regio decreto n. 639/1910), divenuta definitiva per mancata impugnazio-

ne da parte del contribuente, cristallizzando in tal modo l'accertamento definitivo dell'esistenza del debito tributario.

In merito alla rateizzazione del debito, ottenuta grazie alla concessione, da parte dell'ente, di un piano di rientro, la causa di incompatibilità potrà venire meno solo dopo il pagamento dell'ultima rata, permanendo fino a quel momento il conflitto d'interesse derivante dalla contestuale posizione di amministratore dell'ente e debitore dello stesso.

—© Riproduzione riservata—

Il testo del parere su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)



Cassazione: sulla superficie catastale decidono le Entrate

## Accertamenti Tari limitati

DI SERGIO TROVATO

I comuni non possono fare ricorso per gli accertamenti Tari alla superficie catastale, anziché alla superficie calpestabile, fino a quando per ogni singolo ente non viene emanato un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che attesti la completa attuazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna degli immobili soggetti al prelievo. Per gli accertamenti può essere presa a base la superficie in misura non inferiore all'80 per cento di quella catastale solo a partire dal 10 gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 24866 del 15 settembre 2021. I giudici di legittimità, richiamano le norme di legge che disciplinano la materia e pongono in rilievo che la determinazione della superficie assoggettabile alla Tari in misura non inferiore all'80 per cento di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal dpr 138/1998, «deve cominciare ad operare a decorrere dal 10 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che attesti la completa attuazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune». Atteso che per l'annualità che ha formato oggetto di accertamento il suddetto provvedimento non era stato ancora emanato, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto fare ricorso alla superficie calpestabile per determinare il quantum dovuto dal contribuente. Per la Suprema corte, la superficie catastale è un parametro di riferimento per l'individuazione della superficie tassabile, rivolto ai contribuenti che presentano la dichiarazione di inizio occupazione o di variazione, «che non possono indicare un'estensione inferiore a quella derivante dal computo sopra menzionato». Non è detto che la superficie tassabile deb-

ba corrispondere alla misura stabilita, ma sicuramente rappresenta «un limite al di sotto del quale non si può scendere».

Dunque, la Tari si paga sulle superfici calpestabili degli immobili, anche a destinazione ordinaria, fino a quando i comuni non avranno la possibilità di fare riferimento alle superfici catastali. Fermo restando che i contribuenti non sono tenuti a ripresentare le dichiarazioni se hanno già assolto all'obbligo, in base a quanto disposto dall'articolo 1, commi 645, 646 e 647, della legge 147/2013. Come per la Tares, viene rinviata sine die l'applicazione dell'80 per cento della superficie catastale per gli immobili a destinazione ordinaria (classificati nelle categorie A, B e C), come parametro per la determinazione del tributo. Invece per quelli a destinazione speciale, iscritti nelle categorie catastali D e E, rimane l'unico criterio. Si passa alla commisurazione del tributo sulla superficie catastale solo quando viene attuato l'allineamento dei dati degli immobili a destinazione ordinaria e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, interna ed esterna, di ciascun comune. Spetta alle amministrazioni locali comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza, come imposto dall'articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000). In effetti, l'articolo 1, comma 645, della legge 147/2013 prevede che deve essere utilizzato come parametro la superficie calpestabile per tutti gli immobili, senza alcuna distinzione, fino «all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647». In base a questa disposizione devono essere attivate le procedure di interscambio dei dati fra Agenzia delle entrate e comuni per determinare la superficie catastale degli immobili. Regole e modalità per la collaborazione con i comuni sono fissate da un provvedimento del direttore delle Entrate. L'articolo 14 del dl 201/2011, richiamato dal comma 647, infatti, ha definito le procedure di interscambio dei dati relativi alla superficie degli immobili a destinazione ordinaria, iscritti in catasto e corredati di planimetria.

—© Riproduzione riservata—

### BREVI

**L'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, riunita a Roma nell'ultima seduta sotto la presidenza del presidente Tiziano Treu e alla presenza del segretario generale Paolo Peluffo, ha approvato un disegno di legge sulla "Delega al Governo per l'integrazione e l'attuazione dello Statuto dei diritti del contribuente attraverso disposizioni ispirate ai principi generali delle tradizioni giuridiche comuni degli Stati Membri dell'Unione Europea ed ai principi costituzionali sull'azione amministrativa di certezza del diritto, di trasparenza, di tutela dell'affidamento, di partecipazione al procedimento, di motivazione, di chiarezza dei provvedimenti, di efficienza, di equità, di collaborazione e di buona fede di riordino delle discipline afferenti il sistema della logistica delle merci e per il miglioramento della competitività del settore". Il Cnel ha individuato 11 punti dell'attuale Statuto dei diritti del contribuente che necessitano modifiche per garantire gli stessi diritti di altri Paesi europei. Di particolare rilievo c'è la necessità di una disciplina generale della partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento dei tributi.**

**Il dpr 24 settembre 2021** «Nomina del prof. avv. Federico Freni a sottosegretario di stato per l'economia e le finanze» è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 2 ottobre 2021.

**«Semplificazioni apprezzabili solo dal lato della trasparenza e dell'utilità che il big data fatture elettroniche e corrispettivi telematici può offrire a fini accertativi e statistici all'amministrazione finanziaria; tolta qualche ipotesi del tutto marginale, comunque riferibile a contribuenti particolarmente avveduti in materia fiscale ma non certo all'artigiano che passa le giornate fra un cantiere e l'altro, nulla che possa al momento consentire al contribuente di eliminare i costi dei gestionali di mercato o di chi lo assiste in materia fiscale (c.d. disintermediazione che parrebbe essere uno degli obiettivi dell'amministrazione finanziaria)». Lo sottolinea in una nota l'Ancc, Associazione nazionale commercialisti, a proposito delle precompilate Iva 2021-2022.**

**La riforma fiscale è un'occasione per fare il punto sullo stato della previdenza complementare in Italia partendo proprio dall'attuale regime di tassazione. È questo il tema del press lunch con Assoprevidenza in programma a Milano domani 6 ottobre dalle 12,30 presso Legali Riuniti Lex, Foro Buonaparte 51. Nel corso del press lunch il presidente di Assoprevidenza Sergio Corbello approfondirà il tema tributario in relazione alla necessità dello sviluppo di una categoria di investitori istituzionali, sempre più utili all'economia nazionale e indispensabili per assicurare pensioni adeguate alle prossime generazioni.** —© Riproduzione riservata—